



# **DETEZIONE DI CRIPTO NON DICHIARATE AL FISCO: SANATORIA, RAVVEDIMENTO O ALTRO?**



Avv. Nicola Fasano

Partner

[www.tlegal.net](http://www.tlegal.net)

# LA «VOLUNTARY» DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Art. 1, co.138-142, L. 197/2022



I soggetti che non hanno dichiarato le criptoattività ai fini del monitoraggio fiscale, possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza, anche per sanare eventuali violazioni reddituali

Ambito soggettivo

Possono accedere alla procedura **persone fisiche**, gli **enti non commerciali** e le **società semplici ed equiparate** ai sensi dell'articolo 5 TUIR, **residenti in Italia**.

Ambito oggettivo  
(Prov. 290480/23)

Oggetto della regolarizzazione sono ai fini RW (solo) le criptovalute e ai fini delle imposte i proventi delle **criptoattività detenute alla fine (o cedute nel corso) dei periodi d'imposta** per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento dei redditi o per la contestazione delle violazioni in tema di monitoraggio fiscale.

L'ultimo periodo d'imposta oggetto di regolarizzazione è il 2021, in quanto per il periodo d'imposta 2022, il termine di presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto.

# LA «VOLUNTARY» DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE - ART. 1, CO. 139, L. 197/2022

Solo monitoraggio

- SANZIONE: In tal caso potrà regolarizzare l'omessa indicazione nel quadro RW delle cryptoattività versando una sanzione pari allo 0,5% per ciascun anno, calcolata sul valore delle attività non dichiarate al termine del periodo d'imposta e/o alla data di cessione.

# LA «VOLUNTARY» DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE - ART. 1, CO. 140, L. 197/2022

Monitoraggio e/o redditi

- **SANZIONE:** In tal caso potrà regolarizzare la propria posizione sia ai fini reddituali che degli obblighi di monitoraggio fiscale, versando
  1. un'imposta sostitutiva pari al 3,5% per ciascun anno, calcolata sul valore delle cryptoattività non dichiarate al termine del periodo d'imposta e/o alla data di realizzo.
  2. una eventuale sanzione pari allo 0,5% per ciascun anno, calcolata sul predetto valore.

N.B.: in base al Provvedimento è possibile sanare anche solo i redditi (qualora per es. non ci siano state violazioni sul monitoraggio per le criptovalute)

# LA «VOLUNTARY» DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

IL CAMBIO DA UTILIZZARE



Il controvalore in euro delle cryptoattività al **31 dicembre** dell'anno o al **momento della cessione** è determinato con il **cambio indicato a tale data sulla piattaforma** dove il contribuente ha acquistato/ceduto le cryptoattività

In relazione al suddetto controvalore il contribuente dovrà versare l'imposta sostitutiva e/o la sanzione dovuta.

# IL MODELLO PER L'ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE

<b>SEZIONE I SOGGETTI COLLEGATI</b>	Codice fiscale					Codice fiscale				
	Codice fiscale					Codice fiscale				
	Codice fiscale					Codice fiscale				
	Codice fiscale					Codice fiscale				
	Codice fiscale					Codice fiscale				
<b>SEZIONE II CRIPTO ATTIVITA' DETENUTE</b>	Anno d'imposta	Valore delle cripto-valute al momento del realizzo		Valore delle cripto-valute al 31 dicembre dell'anno		Valore delle altre cripto attività al momento del realizzo		Valore delle altre cripto attività al 31 dicembre dell'anno		
	2016	1	.00	2	.00	3	.00	4	.00	
	2017		.00		.00		.00		.00	
	2018		.00		.00		.00		.00	
	2019		.00		.00		.00		.00	
	2020		.00		.00		.00		.00	
	2021		.00		.00		.00		.00	
<b>SEZIONE III IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	<input type="checkbox"/> Redditi non dichiarati									
	Anno d'imposta	Imposta sostitutiva								
	2016	1	.00							
	2017		.00							
	2018		.00							
	2019		.00							
	2020		.00							
2021		.00								
<b>SEZIONE IV SANZIONE</b>	<input type="checkbox"/> Violazioni Monitoraggio Fiscale									
	Anno d'imposta	Sanzione								
	2016	1	.00							
	2017		.00							
	2018		.00							
	2019		.00							
	2020		.00							
2021		.00								
<b>SEZIONE V DATI DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE SANZIONI</b>	Data			Importo						
	giorno	mese	anno	.00						
	Data			Importo						
	giorno	mese	anno	.00						
	Data			Importo						
giorno	mese	anno	.00							
Data			Importo							
giorno	mese	anno	.00							

# LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

CRIPTOVALUTE E  
CRIPTOATTIVITÀ

- Nella Sez. II del modello (evidenziata nella precedente slide), le prime due colonne devono essere compilate per indicare il controvalore delle **criptovalute detenute**, in relazione alle quali il contribuente intende procedere alla **regolarizzazione ai fini del monitoraggio fiscale e/o dei relativi redditi**.

In particolare, la **colonna 1** riguarda le criptovalute cedute, in quanto va indicato il **valore al momento del realizzo**; mentre la **colonna 2** riguarda le criptovalute detenute al termine di ciascun anno in quanto va indicato il **valore al 31 dicembre delle stesse**.

- Nelle colonne 3 e 4, invece, il contribuente deve indicare il controvalore delle **altre criptoattività detenute**, per le quali la regolarizzazione riguarda **esclusivamente gli eventuali redditi**.

Anche in questo caso la distinzione tra colonna 3 e 4 riguarda le **criptoattività cedute e quelle detenute al 31 dicembre di ciascun anno**.

# LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

## IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nella Sez. III va indicata l'imposta sostitutiva dovuta per ciascuna annualità, calcolata applicando il 3,5% sulla somma dei valori indicati nelle 4 colonne della Sez. II.

Pertanto, il contribuente che ha conseguito redditi solo in una delle annualità oggetto di regolarizzazione dovrebbe pagare l'imposta sostitutiva anche in relazione ai periodi di imposta in cui non ha generato redditi imponibili.

## SANZIONE RW

La Sez. IV è dedicata alla determinazione della sanzione dovuta per le violazioni in tema di monitoraggio fiscale.

Per ciascun anno, va indicata la sanzione dovuta, calcolata applicando lo 0,5% sulla somma dei valori indicati nelle colonne 1 e 2 della Sez. II.



# LA «VOLUNTARY» DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

## LA LECITA PROVENIENZA DELLE SOMME INVESTITE

La regolarizzazione delle crypto-attività avviene a seguito della **dimostrazione** della **irrilevanza penale** della provenienza delle somme investite. Sono compresi i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modificazioni nonché i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale (cfr. Provv. AdE del 7 agosto 2023).

Prov. AdE del 7 agosto 2023 - *«A tal fine il contribuente allega al modello una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria [...] A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all'acquisto delle crypto-attività indicate nel modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle cryptoattività al soggetto che presenta l'istanza»*

# LA «VOLUNTARY» DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Per l'istanza deve essere utilizzato il modello allegato al Provvedimento AdE del 7 Agosto 2023

Modalità invio

Il **modello**, firmato digitalmente e con allegati la **quietanza** del versamento effettuato mediante modello F24 e la **relazione di accompagnamento** con la relativa **documentazione probatoria**, deve essere trasmesso dal contribuente o da un professionista incaricato tramite invio all'indirizzo **PEC della Direzione Regionale** dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura

La procedura si perfeziona con l'invio del modello e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 novembre 2023

# REGOLARIZZAZIONE E RAVVEDIMENTO A CONFRONTO

	RAVVEDIMENTO OPEROSO	PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE
DICHIARAZIONE OMESSA	NO	SI
INIZIO ACCESSI, VERIFICHE ecc.	POSSIBILE	PRECLUSA (in base a bozza circolare)
PROCEDURA	AUTOLIQUIDAZIONE + DICH. INTEGRATIVA	AUTOLIQUIDAZIONE+ ISTANZA NOMINATIVA+RELAZIONE+ DOCUMENTAZIONE PROBATORIA
SANZIONI SU IMPOSTE	120% DELL'IMPOSTA (O 90%?) DOVUTA SU REDDITI ANALITICI RIDOTTA DA 1/8 AD 1/5	3,5% FORFETTARIO SU AMMONTARE DETENUTO al 31.12 E CEDUTO IN CORSO D'ANNO
SANZIONI SU RW	3% DEL VALORE DELLE CRIPTO POSSEDUTE IN CORSO D'ANNO RID. DA 1/8 AD 1/5 (da 0,38% a 0,6%) CON RAGGUAGLIO A GIORNI	0,5% SU AMMONTARE DETENUTO al 31.12 E CEDUTO IN CORSO D'ANNO
COMPENSAZIONE	SI	NO
RATEIZZAZIONE	NO	NO
«SCUDO» PENALE PER REATI TRIBUTARI	CAUSA DI NON PUNIBILITÀ O RIDUZIONE PENA (a seconda del momento in cui si effettua il ravvedimento)	NO

**N.B. ENTRO IL 30 SETTEMBRE SAREBBE POSSIBILE AVVALERSI DEL C.D. RAVVEDIMENTO «SPECIALE» PER LE SOLE SANZIONI RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI, CON RIDUZIONE A 1/18 E 8 RATE**

# CRIPTOATTIVITÀ E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

DAC8 - CARF (Cripto-Asset Reporting Framework)



Lo scambio di informazioni a fini fiscali in relazione alle cripto-attività troverà attuazione, una volta approvato lo schema di direttiva che modificherà la Direttiva 2011/16/UE (cosiddetta DAC8), a partire dalle comunicazioni relative al **2026**.

Lo scambio sarà strutturato sul nuovo standard OCSE (c.d. CARF), che ricalca il sistema CRS (*Common Reporting Standard*), già utilizzato per conti correnti e altre attività finanziarie.

# CRIPTOATTIVITÀ E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

DM 13 GENNAIO 2022

LE COMUNICAZIONI DEI PROVIDER ALL'OAM

I prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale - la cui attività è riservata agli iscritti in una sezione speciale del registro pubblico tenuto dall'OAM - sono tenuti a comunicare a tale organismo:

- a) i dati identificativi del cliente;
- b) i dati sintetici relativi all'operatività complessiva di ciascun prestatore per singolo cliente.

LA COOPERAZIONE DELL'OAM CON LA GDF

La Gdf e le forze di polizia possono richiedere all'OAM i dati e le informazioni inerenti ai suddetti prestatori nonché i dati relativi alle operazioni effettuate, trasmessi all'OAM.

# LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTOATTIVITÀ

Art. 1, c. 126, L.  
197/2022

Ai fini delle imposte sui redditi, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un nuovo regime fiscale per le cryptoattività.

Secondo la formulazione del nuovo art. 67, comma 1, lett. c-sexies), sono produttive di redditi diversi di natura finanziaria *"le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cryptoattività, comunque denominate non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta [...]"*.

Art. 1, c. 133 ss.,  
L. 197/2022

In ragione del mutato contesto, la medesima legge di Bilancio 2023 ha introdotto un meccanismo che consente di assumere quale nuovo costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle plusvalenze, il valore normale delle cryptoattività al 1° gennaio 2023.

# LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTOATTIVITÀ

Ambito soggettivo

Possono avvalersi della procedura i contribuenti che risultano in regola con gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, D.L. 167/1990 (cfr. bozza di Circolare)

Ambito oggettivo

Oggetto della rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto sono le **criptoattività detenute alla data del 1° gennaio 2023**

Il meccanismo presenta similitudini con quello ben più noto della rideterminazione del valore delle partecipazioni.

# LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTOATTIVITÀ

## Adempimenti

- Il contribuente deve rilevare il valore al 1° gennaio 2023 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la criptoattività oggetto di rideterminazione; in mancanza, il valore potrà essere rilevato da analogha piattaforma.
- Su tale valore, deve essere pagata **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi pari al **14%**. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di **tre rate annuali** di pari importo.

La procedura si perfeziona con il pagamento dell'imposta sostitutiva (o la prima delle tre rate della stessa) entro il **15 novembre 2023** (termine in fase di proroga).



Il nuovo valore assoggettato ad imposta sostitutiva può essere utilizzato quale costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione della plusvalenza di cui all'art. 67, c.1, lett. c-sexies) TUIR.





**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



Studio legale e tributario

Tel. +39 02 8343.8031

segreteria@tlegal.net - [www.tlegal.net](http://www.tlegal.net)